

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1346 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2016

**che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

### 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (CE) n. 1174/2005 <sup>(2)</sup> un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). Le misure consistevano in un dazio antidumping *ad valorem* compreso tra il 7,6 % e il 46,7 % («le misure antidumping iniziali»).
- (2) Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha precisato l'ambito di applicazione delle misure e ha escluso dalle misure antidumping iniziali determinati prodotti — elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori — che sono risultati essere distinti dai transpallet manuali a motivo delle loro caratteristiche, funzioni specifiche e utilizzazioni finali <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1).

- (3) Nel giugno 2009, con il regolamento (CE) n. 499/2009 <sup>(1)</sup> il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, ha esteso il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 alle importazioni di transpallet manuali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia.
- (4) Nell'ottobre 2011 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 <sup>(2)</sup> un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) Nell'aprile 2013 il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base imponendo un dazio del 70,8 % a tutte le importazioni nell'Unione di transpallet manuali originari della RPC.
- (6) Nel settembre 2014 la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione <sup>(4)</sup> in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, istituendo un'aliquota individuale del 54,1 % sulle importazioni di transpallet manuali fabbricati da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.
- (7) Le misure in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC, come descritto nei considerando 5 e 6.

## 1.2. Domanda

- (8) Il 4 novembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale le è stato chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure in vigore e di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (9) La domanda è stata presentata da BT Products AS, Lifter SRL e PR Industrial SRL, produttori dell'Unione di transpallet manuali.

## 1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

### 1.3.1. Prodotto in esame

- (10) Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 19 e 8431 20 00 19). Per transpallet manuali si intendono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico,

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia (GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 7).

azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzino (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

#### 1.3.2. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (11) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame, ma rientrante in codici TARIC differenti (ossia 8427 90 00 30 e 8431 20 00 50) e originario della RPC.
- (12) Al momento dell'apertura dell'inchiesta il margine di errore del sistema di indicazione di peso è stato definito come pari o superiore all'1 % del carico. L'inchiesta ha tuttavia stabilito che la precisione del sistema di indicazione di peso non è una caratteristica essenziale per distinguere il prodotto oggetto dell'inchiesta dai transpallet manuali. Più precisamente, come analizzato successivamente nei considerando da 54 a 59, il meccanismo di pesatura del prodotto oggetto dell'inchiesta non ne muta le caratteristiche essenziali, come la struttura e l'utilizzo, al fine di renderlo differente dal prodotto in esame.

#### 1.4. Apertura

- (13) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova *prima facie* sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (14) L'inchiesta è stata aperta il 15 dicembre 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346 della Commissione <sup>(1)</sup> («il regolamento di apertura»).

#### 1.5. Inchiesta

- (15) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, ai produttori esportatori di tale paese, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione.
- (16) Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori nella RPC e agli importatori noti dell'Unione.
- (17) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili.
- (18) Un produttore esportatore della RPC si è manifestato e ha inviato osservazioni, ma non ha risposto al questionario destinato ai produttori esportatori. Successivamente è stata accertata la sua omessa collaborazione (cfr. il considerando 26).
- (19) Tre importatori hanno inviato alla Commissione una risposta al questionario.
- (20) Un fornitore di sistemi di indicazione di peso stabilito nell'Unione ha comunicato per iscritto il suo parere sull'inchiesta.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 43).

- (21) La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- produttore dell'Unione: P.R. Industrial s.r.l., 53031 Casole d'Elsa, Siena, Italia,
  - importatore dell'Unione: Hyster-Yale Nederland b.v., 6541 CN Nijmegen, Paesi Bassi.

#### 1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (22) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 e il 30 settembre 2015. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi.
- (23) Per il periodo di riferimento compreso fra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 sono stati raccolti dati più approfonditi al fine di accertare l'eventuale compromissione dell'effetto riparatore delle misure antidumping in vigore, nonché l'esistenza di presunte pratiche di dumping.

## 2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

### 2.1. Considerazioni generali

- (24) La valutazione relativa alla possibile elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base esaminando:
- se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione,
  - se tale modificazione derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore,
  - se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o della compromissione degli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta,
  - e se vi fossero prove del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.

### 2.2. Cooperazione

- (25) Nessuno dei produttori esportatori noti stabiliti nella RPC ha collaborato all'inchiesta e chiesto l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure in vigore rispondendo al questionario.
- (26) Come spiegato al considerando 18 Noblelift ha tuttavia presentato osservazioni in seguito all'apertura, ma non ha risposto al questionario e la sua omessa collaborazione è stata accertata ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (27) La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare direttamente alla fonte la natura della possibile elusione.
- (28) A norma dell'articolo 18 del regolamento di base è stato pertanto necessario elaborare conclusioni relative alla valutazione della possibile elusione di cui al considerando 24 sulla base dei dati disponibili.
- (29) In tale contesto le conclusioni sono state elaborate sulla base delle informazioni raccolte dagli importatori che hanno collaborato, delle statistiche di Eurostat e della domanda. Anche le osservazioni presentate dai produttori esportatori che si sono manifestati sono state prese in considerazione, ove opportuno.

### 2.3. Modificazione della configurazione degli scambi

- (30) A causa dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori i volumi delle importazioni sono stati determinati in base alle statistiche di Eurostat e alle informazioni fornite dai tre importatori che hanno collaborato e dai richiedenti.
- (31) Inoltre i dati utilizzati per analizzare la modificazione della configurazione degli scambi si basano sulle importazioni dei carrelli completi. Le misure antidumping in vigore si applicano ai transpallet manuali e ai loro componenti essenziali (ossia il telaio e il sistema idraulico). Secondo Eurostat le importazioni dei cosiddetti componenti essenziali dalla RPC nell'Unione sono assenti o trascurabili.
- (32) Infine il codice TARIC sotto il quale è stato importato il prodotto oggetto dell'inchiesta comprende anche le importazioni di altri tipi di carrelli, ossia carrelli pesatori, elevatori, carrelli stivatori ed elevatori a pantografo, che sono diversi dal prodotto in esame.
- (33) La tabella seguente mostra i volumi delle importazioni di transpallet manuali e di «altri carrelli», compreso il prodotto oggetto dell'inchiesta, sulla base dei dati Eurostat per il periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

Importazioni nell'UE (p.zi)	2011	2012	2013	2014	Periodo di riferimento
Transpallet manuali	573 400	575 607	236 340	113 753	96 115
<i>indice</i>	100	100	41	20	17
Altri carrelli	231 949	217 045	161 542	275 632	355 844
<i>indice</i>	100	94	70	119	153

Fonte: Eurostat

- (34) In base a questi dati le importazioni di transpallet manuali sono diminuite di oltre l'80 % durante il periodo dell'inchiesta. Il calo più significativo (60 %) si è verificato tra il 2012 e il 2013. Tale tendenza è proseguita negli anni successivi, anche se in una misura meno marcata.
- (35) Il calo del 2013 si è verificato dopo la conclusione, in aprile, del riesame intermedio di cui al considerando 5, che ha avuto come conseguenza la trasformazione del dazio antidumping sui transpallet manuali provenienti dalla RPC in un dazio nazionale unico del 70,8 %.
- (36) Per contro, le importazioni di «altri carrelli», comprendenti il prodotto oggetto dell'inchiesta, sono aumentate nel 2014 e nel periodo di riferimento di più del 50 % rispetto all'inizio del periodo dell'inchiesta. Questa modificazione della configurazione degli scambi si è verificata in larga misura parallelamente al calo significativo delle importazioni di transpallet manuali.
- (37) Anche se non è stato possibile identificare le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sulla base dei dati Eurostat, le informazioni raccolte durante l'inchiesta hanno fornito forti indicazioni del fatto che l'aumento delle importazioni di «altri carrelli» potrebbe essere dovuto all'aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (38) In primo luogo, la significativa diminuzione delle importazioni di transpallet manuali e il sostanziale aumento delle importazioni di «altri carrelli», comprendenti il prodotto oggetto dell'inchiesta, hanno coinciso con il notevole aumento del dazio antidumping intervenuto nel 2013.

- (39) In secondo luogo, i richiedenti hanno fornito informazioni relative al fatto che, poco dopo l'aumento del dazio antidumping, numerosi importatori hanno presentato domanda alle autorità doganali tedesche e ceche per le informazioni tariffarie vincolanti, affinché il prodotto oggetto dell'inchiesta rientrasse nel codice TARIC relativo a «altri carrelli» non soggetto al dazio antidumping. La presentazione di tali domande immediatamente dopo l'aumento dei dazi antidumping fa pensare che esse siano state presentate al solo scopo di evitare i dazi antidumping più elevati.
- (40) In terzo luogo, poiché le statistiche di Eurostat non trattano separatamente le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, l'analisi della modificazione della configurazione degli scambi si è basata anche sulle informazioni fornite dai tre importatori che hanno collaborato.
- (41) I tre importatori che hanno collaborato hanno rappresentato tra il 2 % e il 7 % delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta e di altri carrelli rispetto alla totalità degli «altri carrelli» registrata da Eurostat, e tra l'1 % e il 6 % delle importazioni totali di transpallet manuali e di «altri carrelli» durante il periodo di riferimento.
- (42) Le importazioni di questi importatori hanno registrato il seguente andamento durante il periodo dell'inchiesta:

Tabella 2

Importazioni dalla RPC degli importatori che hanno collaborato ( <i>indice</i> )	2011	2012	2013	2014	Periodo di riferimento
<i>Prodotto in esame</i>	100	111	31	2	4
<i>Prodotto oggetto dell'inchiesta</i>	100	350	2 800	97 133	100 500
<i>Altri carrelli</i>	100	82	71	93	103

Fonte: risposte degli importatori al questionario

- (43) Le informazioni fornite dagli importatori che hanno collaborato hanno confermato che gli importatori hanno incrementato gli acquisti del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni di transpallet manuali sono parallelamente diminuite. Mentre le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta stavano già avendo luogo nel 2011 e 2012 in seguito all'estensione delle misure basata sulle conclusioni del riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 4, esse sono aumentate in modo più significativo nel 2013 dopo l'aumento dell'aliquota del dazio antidumping. L'aumento più ingente si è registrato nel 2014, quando le importazioni hanno raggiunto livelli che superano di gran lunga il livello del 2011, e vi è stato un ulteriore aumento durante il periodo di riferimento. Parallelamente le importazioni di transpallet manuali sono quasi scomparse nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta. La stessa tendenza si osserva nei dati Eurostat, che confermano che l'aumento più significativo delle importazioni di «altri carrelli» si è registrato nel 2014.
- (44) Al contrario, i volumi delle importazioni di «altri carrelli» che escludono il prodotto oggetto dell'inchiesta sono rimasti quasi inalterati (variazione del 3 % durante il periodo dell'inchiesta) e il loro livello generale in termini di unità è rimasto molto basso rispetto alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. considerando 33).
- (45) Infine, come stabilito ai considerando da 52 a 59, il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta le stesse caratteristiche di base e le stesse utilizzazioni finali dei transpallet manuali ed è con essi intercambiabile, mentre tutti gli altri carrelli sono utilizzati per scopi diversi e non presentano tale intercambiabilità.
- (46) Su queste basi si è concluso che l'aumento delle importazioni di «altri carrelli» osservato da Eurostat era dovuto all'aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. In tale contesto, sulla base dei dati sulle importazioni l'aumento stimato in termini di unità delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta è stato di 110 000 tra il 2013 e il 2014, il che equivale a un aumento di circa il 70 %, con ulteriore aumento tra il 2014 e il periodo di riferimento di oltre 80 000 unità, ovvero di circa il 30 %. Negli anni precedenti del periodo dell'inchiesta l'evoluzione delle importazioni ha addirittura registrato una diminuzione.
- (47) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi si è pertanto concluso che si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

## 2.4. Forma di elusione

- (48) I richiedenti hanno asserito che la pratica di elusione consiste nell'importazione di prodotti leggermente modificati tramite il semplice inserimento di un «sistema di indicazione di peso» non integrato nel telaio con un margine di errore pari o superiore all'1 % del carico. Tali prodotti sono erroneamente dichiarati carrelli pesatori al momento dell'importazione.
- (49) Secondo i richiedenti il prodotto oggetto dell'inchiesta è diverso dai carrelli pesatori, in quanto il suo meccanismo di pesatura è molto meno sofisticato rispetto a quello dei carrelli pesatori e non offre risultati accurati. Essi hanno inoltre osservato che la struttura dei due prodotti è notevolmente differente.

### 2.4.1. Carrelli pesatori

- (50) In linea con la precisazione dell'ambito di applicazione delle misure di cui al considerando 2, che ha escluso alcuni prodotti tra i quali i carrelli pesatori, l'inchiesta ha rivelato che i carrelli pesatori dispongono di una bilancia incorporata nel telaio, vale a dire nelle forche. Il dispositivo di pesatura dei carrelli pesatori consiste pertanto di sensori (o celle) di carico ad alta precisione collocati nelle forche. Le forche sono pertanto costituite da due parti: i sensori sono montati e collocati nella parte inferiore, mentre quella superiore è posizionata su di essi. Tale meccanismo consente una misurazione accurata e precisa del peso sostenuto dalle forche.
- (51) Lo strumento è fragile e richiede una calibrazione periodica. Contrariamente al prodotto in esame e al prodotto oggetto dell'inchiesta, tale sistema non è destinato al sollevamento e alla movimentazione intensivi dei carichi in quanto la bilancia potrebbe subire danni. L'uso dei carrelli pesatori richiede inoltre una formazione specifica, a differenza del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta.

### 2.4.2. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (52) L'inchiesta ha stabilito che il prodotto suo oggetto ha essenzialmente la stessa struttura e utilizzo dei transpallet manuali, che sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. Tali veicoli sono concepiti per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto.
- (53) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è inoltre munito di un dispositivo di pesatura (meccanico o elettronico). Questo dispositivo non è tuttavia incorporato nel telaio, e le forche sono composte da un'unica parte esattamente come nel prodotto in esame. Il dispositivo di pesatura è invece montato direttamente sulla struttura del transpallet manuale e può essere successivamente rimosso senza che la struttura o l'utilizzo subiscano modifiche. Senza il dispositivo di pesatura il prodotto oggetto dell'inchiesta non è distinguibile dai transpallet manuali e viene utilizzato per lo stesso scopo.
- (54) D'altro canto il dispositivo di pesatura del prodotto oggetto dell'inchiesta offre soltanto un'indicazione approssimativa del peso, in alcuni casi con un considerevole margine di errore. L'inchiesta ha rivelato che, contrariamente a quanto asserito nella fase iniziale, la precisione del dispositivo di pesatura non costituisce una caratteristica essenziale del prodotto oggetto dell'inchiesta rispetto al prodotto in esame. Anche in presenza di un accurato sistema di indicazione di peso il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta le stesse caratteristiche dei transpallet manuali, vale a dire la struttura e l'utilizzo.
- (55) Ciò è in contrasto con le caratteristiche principali dei carrelli pesatori che, come si è detto in precedenza, dispongono di sofisticati e costosi dispositivi di pesatura integrati nel telaio (vale a dire nelle forche) che comportano anche una diversa struttura delle forche. I dispositivi di pesatura dei carrelli pesatori non possono essere rimossi e forniscono valori esatti e accurati. Le tecnologie e i processi di produzione dei carrelli pesatori sono fondamentalmente diversi da quelli del prodotto oggetto dell'inchiesta.

- (56) Nel corso dell'inchiesta sono stati individuati due diversi dispositivi di pesatura, meccanico ed elettronico. Il dispositivo di pesatura elettronico è più preciso di quello meccanico nell'indicazione del peso.
- (57) Il produttore esportatore che ha presentato le proprie osservazioni dopo l'apertura ha sostenuto che i transpallet manuali che esportava erano dotati di un meccanismo di pesatura elettronico brevettato integrato nel telaio. Il meccanismo di pesatura avrebbe avuto una «buona precisione» e soddisfatto le richieste dei clienti. Il produttore esportatore in questione ha anche affermato che la definizione dell'accuratezza dell'indicazione di peso fornita in fase di apertura dell'inchiesta, ossia «un margine di errore pari o superiore all'1 % del carico», non è adeguata in quanto parla unicamente di «carico», mentre l'accuratezza in questi casi è possibile solo per carichi di almeno 100 kg.
- (58) Su questa base il produttore esportatore ha sostenuto che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta dovrebbe essere modificata con il solo riferimento a «meccanismi di pesatura meccanici» e rimuovendo la soglia dell'1 %.
- (59) Contrariamente a quanto è stato affermato il meccanismo di pesatura era tuttavia semplicemente montato sulla struttura del transpallet manuale e quindi non integrato nel telaio, ovvero nelle forche. Esso avrebbe potuto essere commercializzato separatamente. Sebbene fornisse in effetti un'indicazione del peso più precisa rispetto ai dispositivi di pesatura meccanici, resta il fatto che la struttura dei carrelli esportati dalla società era la stessa dei transpallet manuali. Di conseguenza si è ritenuto che tale dispositivo non modifica le principali caratteristiche dei transpallet manuali e rientra nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

#### 2.4.3. Conclusioni in merito all'esistenza della pratica di elusione

- (60) L'inchiesta ha stabilito che il prodotto suo oggetto si distingue nettamente dai carrelli pesatori perché non ha le stesse caratteristiche di base e le stesse utilizzazioni finali. I due prodotti non sono intercambiabili.
- (61) Per contro, il prodotto oggetto dell'inchiesta ha le stesse caratteristiche di base e le stesse utilizzazioni finali dei transpallet manuali. Il dispositivo di pesatura apposto su di esso non altera le sue caratteristiche e in alcuni casi può essere rimosso. Entrambi i prodotti sono essenzialmente utilizzati per lo stesso scopo, ovvero sollevare carichi per il trasporto, e la funzione di indicazione di peso non è stata considerata una caratteristica essenziale.
- (62) Si può pertanto concludere che la pratica di elusione è costituita dalle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

#### 2.5. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

- (63) Come indicato ai considerando da 34 a 46 la pratica è aumentata in misura significativa dopo l'istituzione dell'aliquota del dazio più elevata nel 2013. Dal momento che il prodotto oggetto dell'inchiesta e i transpallet manuali sono considerati intercambiabili, tale pratica non ha alcuna apparente giustificazione economica diversa dall'elusione del dazio antidumping.
- (64) I richiedenti hanno fornito indicazioni del fatto che l'unico scopo delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta era evitare i dazi. Tali indicazioni menzionano che un esportatore ha offerto il prodotto oggetto dell'inchiesta in un opuscolo presentandolo come «esente da dazi antidumping» e un altro produttore esportatore ha raccomandato di rimuovere il dispositivo di pesatura dopo l'importazione.
- (65) Il produttore esportatore che ha chiesto di modificare la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta come illustrato nel considerando 58 ha anche sostenuto che il tipo di prodotto che ha esportato è stato sviluppato ed esportato prima dell'aumento del dazio antidumping e non era incentivato ad eludere il dazio. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che le esportazioni di tale tipo di prodotto rappresentano soltanto una piccola frazione delle esportazioni complessive del prodotto oggetto dell'inchiesta; tali argomentazioni non sono state però suffragate da alcun elemento di prova, in quanto il produttore esportatore non ha fornito alcuna risposta al questionario; di conseguenza non è stato possibile determinare e verificare il volume delle esportazioni e le date in cui sono state effettuate.

- (66) Dalle informazioni fornite dagli importatori che hanno collaborato si può in effetti notare che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto inizio prima del 2013. Si è tuttavia verificato un aumento significativo soltanto dopo l'aumento del dazio antidumping intervenuto nel 2013. Si può pertanto ritenere che la modificazione della configurazione degli scambi si sia verificata solo dopo il 2013. Per detta modificazione non c'è stata alcuna apparente giustificazione economica se non l'istituzione del dazio.
- (67) Un importatore di transpallet manuali e del prodotto oggetto dell'inchiesta e un fornitore dei sistemi di indicazione di peso utilizzati nel prodotto oggetto dell'inchiesta hanno dichiarato che esiste un mercato per i carrelli attrezzati con questo tipo di sistema di indicazione di peso di minore precisione, in quanto per alcuni impieghi specifici è sufficiente una semplice stima del carico complessivo (ad esempio per l'attività di venditori all'ingrosso in determinati settori, per controllare il carico di materiali di rifiuto e per evitare il sovraccarico degli autocarri).
- (68) Il fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta siano iniziate solo dopo l'aumento del dazio antidumping e che, nel contempo, le importazioni di transpallet manuali siano notevolmente diminuite fino quasi a cessare nel periodo di riferimento, mostra tuttavia che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta non servono un nuovo mercato, ma hanno di fatto ampiamente sostituito le importazioni di transpallet manuali. La coincidenza nel tempo con l'aumento del dazio antidumping dimostra che lo scopo dell'incremento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta era in effetti l'elusione del dazio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### **2.6. Compromissione dell'effetto riparatore del dazio in termini di prezzo e/o di quantitativi del prodotto simile**

- (69) Come illustrato nel considerando 46 si è stimato che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta siano aumentate approssimativamente di 110 000 unità tra il 2013 e il 2014, con un incremento di circa il 70 %; tra il 2014 e il periodo di riferimento si è registrato un ulteriore aumento di oltre 80 000 unità, ossia del 30 % circa. Tali aumenti sono stati considerati significativi. Essi rappresentavano intorno al 42 % del totale dei carrelli importati durante il periodo di riferimento. Nel 2011 gli «altri carrelli» hanno rappresentato inoltre circa il 30 % del totale dei carrelli importati dalla RPC; tale percentuale è salita approssimativamente al 79 % nel periodo di riferimento.
- (70) Per stabilire se gli effetti riparatori del dazio siano stati compromessi in termini di prezzo, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base è stato esaminato se i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta mostrassero segni di underselling (vendita sottocosto) rispetto al prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione, come stabilito nell'inchiesta precedente. Nel quadro dell'ultimo riesame in previsione della scadenza conclusosi nel 2011 di cui al considerando 4, il prezzo non pregiudizievole è stato ricalcolato rispetto all'inchiesta iniziale. Tale prezzo è stato utilizzato nel confronto con la media ponderata del prezzo all'esportazione dalla RPC durante il periodo di riferimento, determinato in base alle informazioni fornite dagli importatori che hanno collaborato. Il confronto ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling nel corso del periodo di riferimento.
- (71) Alla luce di quanto precede, e in considerazione dei notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta stimati durante il periodo di riferimento, è stato concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzo.

#### **2.7. Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato**

- (72) Il valore normale del prodotto in esame è stato stabilito nel riesame intermedio conclusosi nel 2013 di cui al considerando 5.
- (73) Per accertare l'esistenza di dumping nel periodo di riferimento, i prezzi medi all'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta forniti dagli importatori che hanno collaborato sono stati confrontati con il valore normale del prodotto in esame stabilito nel riesame intermedio.
- (74) I prezzi all'importazione sono stati adeguati al livello franco fabbrica sulla base delle informazioni ricevute dagli importatori che hanno collaborato e sono stati inoltre adattati per tener conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche, ossia del dispositivo di pesatura incorporato nei transpallet manuali.

- (75) Il confronto ha dimostrato l'esistenza di un dumping significativo. Ciò emerge chiaramente dal raffronto tra gli attuali prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC e il valore normale precedentemente stabilito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

### 3. MISURE

- (76) Alla luce dei risultati di cui sopra si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sui transpallet manuali originari della RPC viene eluso mediante l'importazione di transpallet manuali leggermente modificati con un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio (forche) originari della RPC.
- (77) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base le misure antidumping in vigore sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC dovrebbero di conseguenza essere estese alle importazioni di transpallet manuali dotati di un «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, originari della RPC.
- (78) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione sotto il regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, dovrebbe essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione di transpallet manuali dotati di un «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio originari della RPC.

### 4. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (79) In assenza di richieste da parte dei produttori esportatori cinesi non sono state concesse esenzioni.

### 5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (80) Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (81) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8427 90 00 19) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431 20 00 11 e 8431 20 00 19), originari della Repubblica popolare cinese è esteso allo stesso prodotto presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, attualmente classificato ai codici TARIC 8427 90 00 30 e 8431 20 00 50.

2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

3. Salvo diversa indicazione si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: CHAR 04/039  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

2. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per le importazioni effettuate da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

*Articolo 3*

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2346.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---